

il materiale rotabile e d'esercizio, e di tenerne sempre in evidenza ed al corrente gli inventari relativi col mezzo di appositi registri.

“ Nel primo semestre di ciascun anno il concessionario dovrà poi trasmettere al Ministero dei lavori pubblici, per mezzo dell' *Ispettorato governativo delle strade ferrate*, un quadro del materiale rotabile di nuova costruzione o di nuovo acquisto, nonchè di quello che sarà stato messo fuori di servizio nell'anno precedente. „

“ Art. 19. (*Paragrafo sostituito*) Il materiale rotabile dovrà essere sempre per quantità e per qualità proporzionato ai bisogni del traffico. Queste condizioni non s'intenderanno soddisfatte ogni qualvolta le percorrenze medie annuali superino i limiti seguenti, cioè:

“ 26,000 chilometri per le locomotive;

“ 35,000 chilometri per le carrozze e i carri a bagaglio;

“ 15,000 chilometri per i carri da merci di ogni genere.

“ Nelle percorrenze delle locomotive non saranno comprese quelle corrispondenti ai servizi di manovra nelle stazioni e di riserva; nelle percorrenze delle carrozze e dei carri saranno comprese quelle fatte in servizio cumulativo, nonchè quelle in servizio dei terzi.

“ La percorrenza del materiale sarà determinata sottraendo od addizionando alla percorrenza totale ottenuta sulla rete la percorrenza corrispondente al saldo del nolo dei veicoli, secondochè questo nolo sarà stato passivo od attivo.

“ Tanto per le locomotive quanto per i veicoli, il materiale in riparazione sarà, per gli effetti del presente articolo, considerato come in servizio.

“ Dalla percorrenza del materiale rotabile per gli effetti del presente articolo, sarà esclusa quella del materiale rotabile che la Società, a termini dell'articolo 35 del contratto sarà autorizzata ad impiegare per le nuove costruzioni che le saranno affidate dal Governo.

(*Paragrafo aggiunto.*) “ Del materiale stesso non si terrà conto neppure nella somma delle locomotive e dei veicoli, per cui si dovrà dividere il totale delle percorrenze effettuate pel servizio del traffico. „

“ Art 20. Il concessionario, nel compilare il bilancio preventivo, calcolerà se il traffico preveduto potrà essere fatto col materiale di cui dispone senza superare le percorrenze massime indicate nell'articolo precedente.

“ In caso negativo il materiale stesso dovrà per quantità e qualità essere aumentato nelle propor-

zioni richieste dai bisogni del privato traffico e dai limiti di percorrenza come sopra stabiliti.

(*Paragrafo aggiunto.*) “ Le previsioni del materiale occorrente dovranno essere stabilite di biennio in biennio, salvo le variazioni che si riconoscessero opportune ai termini dell'articolo 64.

“ Il nuovo materiale rotabile e di esercizio verrà acquistato dal concessionario, il quale sarà addebitato delle somme di cui saranno gravati e il fondo pel rinnovamento del materiale rotabile e la cassa per gli aumenti patrimoniali, di cui agli articoli 58 e 59. „

“ Art. 21. (*Sostituito*) Per le provviste del materiale fisso e mobile dovrà preferirsi, a parità di condizioni, l'industria nazionale.

“ I prezzi s'intenderanno pari, quando la differenza fra il prezzo del materiale estero, computate le spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna, e il prezzo del materiale nazionale, non ecceda il 5 per cento.

“ Quando sia dimostrato, che il prezzo richiesto dai fabbricati nazionali, in seguito a regolare licitazione, superi il limite sopra indicato, si potrà commettere la fornitura all'estero.

“ Nessun contratto, stipulato dal concessionario per provviste del materiale rotabile all'estero, sarà valido per gli effetti dell'imputazione del pagamento sui fondi di riserva e sulla Cassa per gli aumenti patrimoniali, se il Governo non avrà constatato l'adempimento delle condizioni prescritte nel presente articolo. „

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Giolitti.

Ne ha facoltà.

Giolitti. Io non tratterò, a proposito di questo articolo, la quistione della maggiore o minore misura di protezione che si debba accordare all'industria nazionale, perchè l'emendamento che io ho presentato non tocca per nulla alla misura della protezione quale è accettata dal Ministero e dalle Società; e perchè d'altra parte non sarebbe questa la sede opportuna di una discussione di questo genere.

Affine di spiegare chiaramente il concetto, che ispira il mio modestissimo emendamento, mi occorre di fare in poche parole la storia dell'articolo 21 del capitolato, quale fu prima proposto, quale fu modificato dalla Commissione, quale finalmente si trova nel progetto che stiamo discutendo.

La primitiva proposta del Ministero suonava in questo senso: che per la provvista del materiale fisso e mobile si preferisse l'industria na-